

Codice A1813C

D.D. 13 marzo 2026, n. 446

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 16/2026 per "Lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico sul Torrente Chiusella, mediante intervento di protezione spondale in Località Segheria" in Comune di Valchiusa. Richiedente: Comune di Valchiusa (CF: 93048770015 - P.IVA: 12034490016).



ATTO DD 446/A1813C/2026

DEL 13/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 16/2026 per “Lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico sul Torrente Chiusella, mediante intervento di protezione spondale in Località Segheria” in Comune di Valchiusa.
Richiedente: Comune di Valchiusa (CF: 93048770015 – P.IVA: 12034490016).

Con nota in data 22/12/2025 prot. n. 6874, acquisita al protocollo regionale n. 57472 del 24/12/2025, il Comune di Valchiusa ha trasmesso istanza di autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico sul Torrente Chiusella, mediante intervento di protezione spondale in Località Segheria, a protezione dell'abitato in Comune di Valchiusa.

L'intervento in progetto è finalizzato alla mitigazione del dissesto idrogeologico che interessa un tratto di sponda in località Segheria, nel Comune di Valchiusa, mediante la realizzazione di una mantellata in massi sciolti di grossa pezzatura a protezione dell'erosione spondale.

In particolare il progetto prevede:

- a. il rimbottimento della lunata di erosione in sponda sinistra, con materiale reperito in alveo per una lunghezza complessiva pari a circa 100 m e larghezza massima pari a 17 m. Il volume previsto da movimentare è pari a 6000 m³;
- b. la realizzazione di un'apertura in sponda sinistra, avente una larghezza pari a 3 m, in corrispondenza dell'immissione del rio di Nant, per consentirne lo sbocco nel Torrente Chiusella;
- c. la realizzazione di una mantellata a protezione dell'imbottimento, realizzata con massi a pezzatura grossolana, reperiti dall'alveo. Lo sviluppo lungo il profilo di sponda, in sezione, è pari a 6 m con altezza di circa 3 m e larghezza di circa 5,20 m.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dall'Ing. Gianluca Noascono, costituiti da:

- Relazione tecnico-illustrativa
- Tavola corografica
- Planimetria di rilievo con documentazione fotografica

- Planimetria di progetto e sezione tipo.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2026.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e quindi ha avviato il procedimento con nota prot. n. 710 del 09/01/2026 ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

In data 26/01/2026, i funzionari istruttori incaricati del Settore hanno effettuato visita sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi, constatando che l'intervento di movimentazione del materiale litoide riguarda una porzione dell'alveo non interessata dalla corrente di magra, e pertanto non risulta necessaria la messa in secca dello stesso.

Nel corso del sopralluogo, è stato altresì richiesto di aggiornare gli elaborati grafici evidenziando l'immissione sulla sponda sinistra del Rio di Nant. Con nota prot. 11337 del 5/03/2026 il Comune di Valchiusa ha trasmesso la planimetria di progetto aggiornata.

A seguito dell'esame degli atti progettuali l'esecuzione degli interventi descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Valchiusa all'esecuzione degli interventi previsti in progetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta, senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. i massi costituenti la mantellata dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
3. la movimentazione del materiale d'alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua; tali scavi e movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale, parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
4. il materiale litoide proveniente dai lavori di scavo in alveo per la realizzazione delle opere di difesa dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere stesse, avendo cura di conferire agli eventuali riporti lungo le sponde, nonché nei settori di fondo alveo in erosione, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento dei massi/clasti più grossolani presenti in loco, al fine di garantire un efficace corazzamento a protezione delle sezioni di deflusso, in modo da contrastare l'insorgere dei fenomeni erosivi lungo le sponde sistemate;
5. i manufatti di difesa spondale previsti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonché collocati longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che gli stessi non determinino restringimenti, anche locali e puntuali, delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo interessata dagli interventi;
6. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide non dovranno comunque interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;
7. è fatto divieto assoluto di asportazione di qualsiasi volumetria di materiale litoide demaniale d'alveo;
8. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua, né in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
9. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; è fatto divieto di scarico, all'interno dell'alveo dello stesso, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni al corso d'acqua, ovvero, di quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature, sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;
11. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua interessato dai lavori; pertanto l'Amministrazione Comunale di

Valchiusa dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente ad eventi meteorici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
13. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (ad esempio parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n° 37/2006, per l'eventuale messa in secca del corso d'acqua previo allontanamento dell'eventuale ittiofauna presente).

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ISTRUTTORI

Ing. Alessandro Cesetti

Arch. Mariagrazia Mennea

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo